Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773.

Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum;*

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.

Art. 2.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 3.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 2.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 4.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto me-

desimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Art. 5.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 6.

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7.

Pensioni di reversibilità ed indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità del dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensio-

ne di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che frequentano corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Art. 8.

Pagamento delle pensioni

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 9.

Provvidenze straordinarie

Le provvidenze straordinarie previste dall'articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento si provvede, ogni anno, col 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 11, accertate nell'esercizio precedente.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è abrogato. Le somme già accantonate in conformità della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dal secondo comma dell'articolo 29 della predetta legge.

Art. 10.

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18.

Art. 11.

Contributo integrativo

A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione percentuale ed il volume d'affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Art. 12.

Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.

Art. 13.

Variabilità dei contributi

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte

le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'articolo 26 della predetta legge, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Art. 14.

Soppressione di contributi

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Art. 15.

Rivalutazione dei redditi

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima i cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

Art. 16.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire più vicine per gli ultimi due.

Art. 17.

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata già presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti i geometri iscritti alla Cassa ed i pensionati a carico della predetta.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

Art. 18.

Pagamento dei contributi

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quarto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Prescrizione dei contributi

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui allo articolo 17, quarto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21.

Restituzione dei contributi

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 22.
Iscrizione alla Cassa

L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 devono essere restituiti dalla Cassa senza interessi.

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

Art. 23.
Riscatto dei periodi pregressi

Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 24.
Sanzioni relative al periodo pregresso

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, è abrogato.

Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, è riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia è considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.

Le pensioni già liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.

Art. 25.
Base del reddito per il passato

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori al 1978, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

Art. 26.
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo.

Art. 27.

Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni

Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa previgente.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma cessa l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, terzo comma, e all'articolo 19, nonché della riduzione di cui all'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Art. 28.

Decorrenza delle rivalutazioni

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 2, sesto comma, 4, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno 1982.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno 1981 e quello dell'anno 1980. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

Art. 29.

Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio ».

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età ».

Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio ».

Art. 30.

Investimenti

Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« 4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato ».

Art. 31.

Iscritti in più albi professionali

L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

Il reddito professionale denunciato ai fini della IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui cassa il geometra permane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

Art. 32.

Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

Art. 33.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **774**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 77/436 del 27 giugno 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Si intendono per estratti di caffè i prodotti, più o meno concentrati, ottenuti mediante estrazione dal caffè torrefatto, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti i principi solubili ed aromatici del caffè, eventualmente gli olii non solubili provenienti dal caffè, tracce di altri elementi non solubili provenienti dal caffè, nonché elementi non solubili non provenienti dal caffè o dall'acqua di estrazione.

Art. 2.

Si intendono per estratti di cicoria i prodotti, più o meno concentrati, ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente d'estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base.

Ai sensi del presente decreto, si intende per cicoria il prodotto, in grani o in polvere, ottenuto dalle radivi di *cichorium intybus* L., non utilizzate per la produzione di cicoria witloof, opportunamente pulite, seccate e torrefatte con aggiunta o meno di piccole quantità di oli o di grassi alimentari e/o di zuccheri e/o di melasse, e che possono contenere tracce di elementi insolubili non provenienti dalla cicoria.

Art. 3.

Gli estratti di caffè e di cicoria devono essere commercializzati con le denominazioni previste negli allegati al presente decreto e rispondere alle caratteristiche di composizione definite per ciascun estratto negli allegati stessi.

Le miscele di estratti di caffè e di estratti di cicoria, nonché gli estratti di miscele di caffè torrefatto e di cicoria torrefatta possono essere posti in commercio a condizione che corrispondano alle caratteristiche previste negli allegati 1 e 2 e alle disposizioni contenute al successivo art. 6.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produca estratti di caffè o estratti di cicoria con caratteristiche difformi da quelle previste negli allegati al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 4.

Il Ministro della sanità può autorizzare, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'impiego di antiagglomeranti per gli estratti di caffè e di cicoria quando tali prodotti sono utilizzati nelle macchine automatiche. In tal caso le confezioni dei prodotti devono recare la dicitura: « per macchine automatiche ».

Il Ministro della sanità determina altresì, con propri decreti:

a) il tenore massimo di elementi insolubili degli estratti di caffè;

b) particolari metodiche relative al prelievo dei campioni, nonché i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di caffè e di cicoria, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui alla lettera *a*) del presente articolo si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti di cui ai precedenti articoli debbono essere riportati a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti, quando il prodotto è costituito da più ingredienti;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito all'interno della Comunità economica europea;

d) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

e) la quantità netta espressa in chilogrammi o grammi per i prodotti solidi o in pasta, purché non inferiori a 5 g nel caso dell'estratto di caffè e dell'estratto di caffè in pasta, e a 8 g nel caso dell'estratto di

cicoria e dell'estratto di cicoria in pasta; la quantità netta per i prodotti liquidi viene espressa in litri, centilitri e millilitri.

Inoltre, nel caso di estratto di caffè in pasta o di estratto di caffè liquido, deve essere indicata la quantità di caffè verde utilizzata per 1 kg di prodotto in pasta o per 1 litro di prodotto finito liquido;

f) la quantità netta contenuta in ciascun preimballaggio individuale ed il numero totale di tali preimballaggi per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati costituiti da due o più preimballaggi individuali contenenti ciascuno la medesima quantità netta dello stesso prodotto.

Tali indicazioni possono essere omesse quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dallo esterno e quando almeno una indicazione della quantità netta contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno;

g) la quantità netta totale ed il numero totale di tali confezioni, per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati costituiti da due o più preimballaggi individuali non considerati come unità di vendita;

h) la menzione « torrefatto agli zuccheri » o « conservato con gli zuccheri » per i prodotti indicati nell'allegato 1, lettera *c*), e nell'allegato 2, lettera *c*);

i) l'aggettivo « decaffeinato » per gli estratti di caffè, a condizione che il tenore di caffeina anidra contenuta nell'estratto in questione, sia, in peso, pari o inferiore allo 0,3 % della materia secca derivante dal caffè.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *h*) ed *i*) devono essere riportate in lingua italiana.

Per i prodotti confezionati in recipienti di peso pari o superiore a 5 kg, che non siano messi in commercio al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) possono figurare solo sui documenti di accompagnamento. Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*) devono essere in lingua italiana.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (cinquecentomila) a lire 3.000.000 (tre milioni).

Art. 6.

I prodotti solidi o in pasta, se sono presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra più di 25 g e 10 kg inclusi, possono essere messi in commercio al dettaglio solo con i seguenti pesi netti: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg e multipli di chilo.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 (un milione) a L. 3.000.000 (tre milioni).

Art. 7.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 9.

Fino al 30 giugno 1983 è consentito produrre e confezionare i prodotti di cui al presente decreto in conformità alle norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1985.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 17

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ESTRATTI DI CAFFE'

a) « Estratto di caffé » o « estratto di caffé solubile » o « caffé solubile » o « caffé istantaneo ».

L'estratto di caffé in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffé uguale o superiore, in peso, al 96%, ottenuto da una quantità di caffé verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 1 kg di prodotto finito.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione.

b) « Estratto di caffé in pasta ».

L'estratto di caffé, presentato in forma pastosa, con un tenore di materia secca proveniente dal caffé compreso, in peso, tra il 70% incluso e l'85% incluso, ottenuto da una quantità di caffé verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffé nel prodotto finito.

Il prodotto può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione.

c) « Estratto di caffé liquido ».

L'estratto di caffé presentato in forma liquida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffé compreso, in peso, tra il 15% incluso e il 55% incluso, ottenuto da una quantità di caffé verde, utilizzata al momento della fabbricazione, pari ad almeno 2,3 kg per 0,960 kg di materia secca proveniente dal caffé nel prodotto finito.

Esso può contenere soltanto elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in proporzione non eccedente il 12% in peso.

ALLEGATO 2

DENOMINAZIONI E CARATTERISTICHE
DEGLI ESTRATTI DI CICORIA

a) « Estratto di cicoria » o « cicoria solubile » o « cicoria istantanea ».

L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 96%.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1%.

b) « Estratto di cicoria in pasta ».

L'estratto di cicoria presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria, in peso, è compreso tra il 70% incluso e l'85% incluso.

Questo prodotto non può contenere altri elementi oltre a quelli provenienti dalla sua estrazione. Le sostanze che non provengono dalla cicoria non possono superare l'1%.

c) « Estratto di cicoria liquido ».

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca solubile proveniente da cicoria, in peso, è compreso tra il 16% incluso e il 50% escluso.

Esso contiene soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 25% in peso.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Baia S. Anna, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Baia S. Anna quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia S. Anna è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5130)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sofir, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sofir quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sofir, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5129)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ircesi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria, la S.p.a. Ircesi, quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ircesi, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5132)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Residence Villa Pamphili, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Residence Villa Pamphili, quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Residence Villa Pamphili è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5131)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per due anni della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sime, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33, del 4 febbraio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sime, quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso in data 5 febbraio 1982 con il quale, su conforme parere del CIPI, è autorizzata l'esecuzione del programma formulato dal commissario;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 23 luglio 1982 volta ad ottenere la proroga per due anni della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole del CIPI espresso nella riunione del 28 settembre 1982;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sime è disposta la proroga per due anni della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5126)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. A.Co.I., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A.Co.I., quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 28 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. A.Co.I., è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data del 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5127)

DECRETO 15 ottobre 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Immobiliare GM2, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293, del 24 ottobre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Immobiliare GM2, quale società collegata con la S.p.a. Genghini in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 settembre 1982 volta ad ottenere la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 23 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare GM2 è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5123)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 settembre 1982.

Approvazione dei piani tecnici relativi ai lavori di collegamenti telefonici delle frazioni di comune da eseguirsi con il XX lotto nonché dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1953, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178, 28 marzo 1973, n. 86 e 14 maggio 1981, n. 220;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comuni e dei rifugi montani;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella 1566ª adunanza del 13 luglio 1982 in merito alla utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge 14 maggio 1982, n. 220, con il quale si rende possibile eseguire n. 415 collegamenti telefonici di frazioni di comuni e rifugi montani comprendente il XX lotto lavori per un importo complessivo di lire 4 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico relativo al XX lotto lavori comprendente n. 415 collegamenti telefonici.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e dei rifugi montani appresso indicati:

prima zona di concessione:

Zoppello di Pozzolengo, Bosco Le Benedette di Pozzolengo, Fossa di Lonato, Trivellino di Lonato, Prati Magri di Sovegno, Garletti di Calcinato, Monte di Pezzase, Avano di Pezzase, Etto di Pezzase, Molvina di Nuvolera, rif. Garibaldi di Edolo, rif. Prudenzini di Saviore dell'Adamello, rif. M. Tedeschi Grigna Sett. di Pasturo, Colombare di Moscazzano, Sacca di Motteggiana, Coazze di Moglia, rif. Cesare Ponti di Valmasino, rif. Berni di Valfurva, Elevaz di Pre st. Didier, Ovrano di Roccaverano, rif. Lorenzo Bozano di Valdieri, Bernardi di Ostana, Curine di Somano, Valpiana di Valdossola, rif. Cibrario di Usseglio, rif. Tazzetti di Usseglio, Bennale di Chiusa S. Michele, Carella di Prataglione. Campambiardo di Caprie, Santa Elisabetta di Colleretto Castelnuovo, Ficine di Rorà, Raie di Pont Canavese, Banche di Coassolo Torinese, Regione Carola di Piossasco, Torre Valgorera di Poirino, Seghino di Mompantero, Ceresa di Ribordone, Benne di Saluggia, Casalio di Cerreto d'Asti, Gerbidi di Fontaneto d'Agogna.

Seconda zona di concessione:

Muravalle di Ala, Buse dei Canoni di Volano, Monte S. Giovanni di Arco, Patone di Isera, Bissina di Daone, rif. Alimonta di Ragoli, rif. Segantini di Pinzolo rif. Valle Fumo di Daone, rif. Caduti dell'Adamello di Spiazzo, rif. Caré Alto di Pelugo, rif. Città di Trento di Pinzolo, rif. Malga Zugna di Rovereto, rif. Malga Masi di Novaledo, rif. Miralago di Canal S. Bovo, rif. Orso Bruno di Commezzadura, Cresta di S. Martino in Passiria, Mataz (Montaccio) di S. Martino in Passiria, Raminges di Vipiteno, Flanes di Vipiteno, Novale di Vipiteno, rif. Bergamo di Tires, Seres Mischi di San Martino in Badia, Giogo di San Martino in Badia, rif. Locatelli di Moso in Passiria, rif. Pio XI di Curon Venosta, rif. Corsi di Tarvisio, rif. Città di Milano di Stelvio, rif. Giogo Lungo di Predoi, rif. Cavone di Tires, rif. Prati Kohl di Laives, rif. Roma di Campotures, rif. Remaure di Cibiana di Cadore, Prada di Quero, S. Gottardo di Sospirolo, rif. Carducci di Auronzo di Cadore, rif. Semenza di Tambre d'Alpago, rif. Bruno Boz in Neva di Cesio Maggiore, rif. Ciareido di Lozzo di Cadore, Da Boaro di Mogliano Veneto, Piccolo Condulmer di Mogliano Veneto, Stamare di Segusino, Muson di Castel di Godego, Stradazza di Castelfranco Veneto, via Barichella di Campodarsego, via Pontarola di Campodarsego, Beolo di Anguillara Veneta, Sabbadina di Boara Pisani, Sabbioni di Boara Pisani, Rocca di Polesella, Gambaro di Piancara, Casalta di Noventa di Piave, Trezze di Quarto d'Altino, Eridania di S. Michele al Tagliamento, San Lorenzo di Soave, San Bernardino di Vigasio, Ori Biasia di Foza, Zocchi di Asiago, Mosele Gaiga di Asiago, Tamaroz di Chiusaforte, Pezzeit di Chiusaforte, Borgo Sandrigo di Villa Vicentina, Val Preone Chiampon di Preone, Fontanabona di Pagnacco, Iesizza di San Leonardo, rif. Marinelli di Paluzza.

Terza zona di concessione:

Piagge Alte di Sassoferrato, Campetto di Senigallia, Borgo Tizi di Senigallia, Grancetta di Senigallia, Borgo Galluzzi di Senigallia, Molino Aso di Montedinove, San Giacomo di Roccafluvione, Varano di Monsampietro Morico, Casette di Pianaccerro di Ascoli P., Monte di Gesù di Appignano del Tronto, Menocchia di Cupramarittima, Piane Santi di Cupramarittima, S. Michele di Cupramarittima, S. Giuseppe di Cupramarittima, S. Silvestro di Cupramarittima, rif. Forca di Presta di Arquata del Tronto, Casale di Camerino, Colle Bianco di Montecavallo, Campamante di Foro di Matelica, S. Cassiano di Fiuminata, Quadreggiana di Fiuminata, S. Piero di Recanati, Valdice di Recanati, S. Agostino di Recanati, Musone di Recanati, Fon-

tenoce di Recanati, Duomo di Recanati, Monteolivo di Urbino, Ca' Fabbruccio di Mercatino Conca, Caimai di Serra S. Abbondio, Paterno Ca' Vandi di Carpegna, Ca' Tomei Ca' Bertello di Majolo, Boscara di Majolo, Maioletto di Majolo, La Tagliata di Majolo, Il Piano di Pietrarubbia, Piagnano di Sassocorvaro, Calciurro di Sassocorvaro, La Pieve di Montefelcino; Schieppe Angelica di Orciano di Pesaro, Bevelle di Gubbio, Caisabatini di Gubbio, Montepicognola Di Sotto di Gubbio, Roncone di Sotto di Gubbio, S. Vittorino di Gubbio, Valderchia di Gubbio, Casanova Valpollina di Gubbio, Mesola di Gubbio, Ca' Di Ghezzi di S. Giustino, Campagna S. Anna di Bettona, Ponte Rio di Valtopina, Trevine di Monte S. Maria Tiberina, Castiglioni di Nocera Umbra, S. Biagio di Pietralunga, Colle Budino di Valtopina, Palliccio di Amelia, Cerreta di Stroncone, S. Liberatore di Stroncone, Stazione di Stroncone, Cimitelle di Stroncone, S. Biagio di Bondeno, Tornano di Mercato Saraceno, Paganico di Bagno di Romagna, Giunzione di Montefiorino, Schiazzano di Pellegrino Parmense, Geminiani Fiassoni Romani di Varsi, Lubbia Di Sotto e di Sopra di Varsi, Roncodesiderio di Compiano, Ca' del Monte di Bobbio, Casella di Ferriere, Belnome di Ottone, Prato Barbieri di Bettola, Prugno di Casola Valsenio, Zappa di Conselice, Frale di Monzone di Toano, Casone di Albinea, Costa Alta di Baiso, Ortole di Taranta Peligna, Contrada Plico di Casacanditella, Colle Crudele di S. Martino sulla Marruccina, Minco di Lici Vizzarri di Casoli, Caprafico di Casoli, Guarenna Vecchia Merosci di Casoli, Piano Vigne Coste Martino di Casoli, Colle Grotte Collelungo di Casoli, Acquasanta di Vacri, Forconi di Civitella Messer Raimondo, Magrellino di S. Martino sulla Marrucina, Colle Mammine di Torrevecchia Teatina, Contrada Bivio di San Buono, Dogli di Pescosansonesco, Astelina di Cellino Attanasio, San Clemente di Cellino Attanasio, Staiano di Cellino Attanasio, Compra di Castelmauro, S. Crescenzo di Colle d'Anchise, Sterparo Serraconi di Trivento, Colle Rustico di Cercepiccola, Feudi di Tufara, Coste di Tufara S. Angelo di Tufara, Codacchio di Tufara, Sente di Poggiosannita, Campo La Fontana di Monteroduni, Caprionero di Monteroduni, Quarto Primo di Poggio Sannita, Petrara di Cerro al Volturno.

Quarta zona di concessione:

S. Bernardino Di Buscio di Sestri Levante, Santo Antonio di Ventimiglia, San Lorenzo di Ventimiglia, Vernei di Giusvalla, Case Nuove Di Paratino Alto di Cecina, Fertigliana di Aulla, Cavezzana D'Antena di Pontremoli, Cavezzana Gordana di Pontremoli, Ceretoli di Pontremoli, Dozzano di Pontremoli, Navola di Pontremoli, Prato del Prete di Pontremoli, Toplecca di Pontremoli, Careola di Pontremoli, Oppilo di Pontremoli, Teglia di Pontremoli, Gavignano di Poggibonsi, S. Martino di Poggibonsi, Madonnella del Corso di Olevano Romano, Pozzuolo di Montelibretti, Colle Rosso di Velletri, Case Renzi di Poggio Perugino di Rieti, Fontana Cialeo di Ceprano, Scrime Alefana di Fontana Liri, Colle Pizzuto di Santopadre, Casalena di Santopadre, Decime di Santopadre, Tommelle di Santopadre, Vallemammoli di Santopadre, Colle Lozoppo di Arpino, Campo Serianni di Lenola, Liverani di Lenola, Sassa di Sonnino, Passignano di Sonnino, Is Sabas di Santadi, Portixeddu di Fluminimaggiore, Lu Nuracu di Telti, Andrieddu di Telti, Aratena di Telti, Monte Pino di Telti, La Piana di Telti, Campuiledda di Telti, Trudda di Loiri Porto San Paolo, Azzanidò di Loiri Porto San Paolo, La Sarra di Loiri Porto San Paolo, Iscra di Illorai, Molia di Illorai, Monte Majore di Luras, Canaili di Luras, Marina di Magomadas di Magomadas, Pietraia di Santopadre.

Quinta zona di concessione:

Gannano Fortunato di Stigliano, Monte di Colobraro, Serre di Colobraro, Santuario di Fonti di Tricarico, Caramola di Rotondella, Margherita di Rotondella, Chicone di Avigliano, Spinamara di Avigliano, Cerreta di Baragiano, Fontanile di Baragiano, Isca del Gallo di Calvello, Potentissima di Calvello, Casone Perazze di Filiano, Meccadinardo di Filiano San Basilio di Muro Lucano, Maccaporto di Muro Lucano, Tufo Frarrumito di Muro Lucano, Vallone di Gaveta di Picerno, Iacoia di Sotto di Lauria, Bicocca di Melfi, Cerasia di Castelluccio Inferiore, Montagna di San Fele, Radito di San Fele, Toppo di Cillis di San Fele, Casali di Laurenzana, Tora di Pignola, Piancardillo di Pignola, Pecci di Paterno, Carpineto di Paterno, Mortelletto di Nicotera, Ruca di Mesoraca, Crapuzzi di Decollatura, Malipriezzi di decollatura, Cavone Rosso di Decollatura, Piro di Lamezia Terme, Spineto di Lamezia Terme, Piano Pere di Nocera Terinese, Maiodi di Filadelfia, Tre Carlini di Filadelfia, Boccalopane di Filadelfia, Spadafora di Vibo Valentia, Caccianova di Cassano all'Jonio, Gaudio di Santa Sofia d'Epiro, Cavallodoro di Santa Sofia d'Epiro, Serra di Zoto di Santa Sofia d'Epiro, Aurisiana di Lago, Palomandro di Lago, Seminali di Lago, Granata di Santa Maria del Cedro, Destri di Santa Maria del Cedro, Menna Vence di Zumpano, Volpicchi di Castrolibero, Piana Destro di Cerchiara di Calabria, Santa Maria delle Armi di Cerchiara di Calabria, Viola Gagliardi di Cerchiara di Calabria, Valline di Cerchiara di Calabria, Piana Sinistro di Cerchiara di Calabria, Santa Venere di Cerchiara di Calabria, Santo Janni di Cerchiara di Calabria, Scilve Luferine di Cerchiara di Calabria, Damale di Cerchiara di Calabria, Malatri di Marano Principato, Ezzito di Alessandria del Carretto, San Nicola di Aprigliano, Baracchelle di Aprigliano, Bosco di Rovito, Tarife di Longobardi, Fiego di Cosenza, Agosto di Aprigliano, Santa Cericia di Cervicati, Pagliara di Trebisacce, Puzzoianni di Trebisacce, Mostarico di Trebisacce, San Giuseppe di Trebisacce, Rovitti di Trebisacce, Marzuca di Trebisacce, Fontana Sant'Andrea di Trebisacce, Campo di Fieno Ventolilla di Lattarico, Molarotta di Spezzano della Sila, Dragoni Superiore di Grotteria, Bombaconi di Grotteria, Cavallaro Amendolea di Reggio Calabria, Tracale Radena di Reggio Calabria, San Bruno di Cerasi di Reggio Calabria, Fontanelle di Reggio Calabria, Olivarello di Reggio Calabria, San Cono di Reggio Calabria, Colavono di Reggio Calabria, Cufo' di Caulonia, Pantano di Cardeto, Valli di Melicuccà, Sarto di Motto San Giovanni, Busale di Cinquefrondi, Campomarzo di Monasterace, Contrada San Pietro di Cittanova, Contrada Fiumicello di Teora, Contrada Malfetana di Sant'Angelo a Scala, San Guglielmo di Santa Angelo dei Lombardi, Malvizza di Sotto di Montecalvo Irpino, Brecce Petrara di Montecalvo Irpino, Taverna Parlante di Montecalvo Irpino, Piano Taverna di Sotto di Ariano Irpino, Santa Maria a Tuoro di Sotto di

Ariano Irpino, Guardie di Torrioni, Cannavale di Melito Irpino, Germani di Castelpagano, Femeri di Castelvenere, Fonte Roccione di Molinara, Filette di Pietraroia, Potete di Pietraroia, Arbusti di Frasso Telesino, Ponte Carboniera di Foiano Valfortore, Frassineta di Foiano Valfortore, San Giorgio di Durazzano, Casanova di Durazzano, San Fortunato di Casalduni, Collemastarzo di Casalduni, Le Vaglie di Ailano, Confine di Presenzano, Vallevona di Rocca d'Evandro, Caselle di Gioia Sannitica, Fontanelle di Gioia Sannitica, Capole di Sant'Angelo d'Alife, Croce di Sant'Angelo d'Alife, Nocelle di S. Angelo d'Alife, Turchia di Sant'Angelo d'Alife, Carrare Ferrari Fontana di Palomonte, Filetto di Palomonte, Scorzo di Palomonte, Falascone di Palomonte, Marchesana di Gioia del Colle, Contrada Ceraso di Bitonto, Contrada Torre Quadra di Bitonto, Egnazia di Fasano, Ischia di Orsara di Puglia, Cervellino di Orsara di Puglia, Mercaldi Nuovo di San Marco in Lamis, Torre Specchia di Melendugno, Contrada Flascio di Randazzo, Fiumetto Salato di Nicosia, Manche di Enna, Manzuolo di Capizzi, Castello di Castell'Umberto, Surra Santa Marina di Castell'Umberto, Contura di Castell'Umberto, Contrada Rossa di Chiaromonte Gulfi, Lincino Bommacchia di Scicli, Palazzola di Scicli, Gaddimeli Seconda di Ragusa, Cilone di Ragusa, Fargione di Ragusa, Menta di Ragusa.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 4.

La spesa complessiva presunta per i lavori di cui al precedente art. 1 da eseguirsi con i fondi stanziati dalla legge 14 maggio 1981, n. 220, è di lire 4 miliardi.

Art. 5.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1982

Il Ministro: Gaspari

(5112)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Criteri, misure e modalità per la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di anticipazioni ai soggetti interessati alla realizzazione della rete di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la realizzazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE in data 27 febbraio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1981 la quale, nell'approvare il predetto programma di prima fase, considera nelle premesse che l'ENI si è reso disponibile a presentare domande di contributo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la parte di opere riguardanti l'adduttore principale e le bretelle economicamente forti, già dotati di autonoma copertura finanziaria, e che la presentazione di dette domande costituisce semplice strumento tecnico, in quanto i relativi contributi concessi dal FESR sono da destinare esclusivamente ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione dei comuni e loro consorzi;

Considerato che al punto 8 della suindicata delibera CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato invitato a definire forme di utilizzo dei contributi acquisiti dal FESR sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti, dirette ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione di comuni e loro consorzi indicati nella stessa delibera;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219 recante norme per la realizzazione di un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1981 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1982, con la quale è stato approvato detto programma integrativo speciale;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che al quarto capoverso dispone che, in attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal FESR sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al richiamato punto 8 della delibera CIPE suindicata, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal già citato art. 11, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche;

Visto il successivo quinto capoverso dello stesso art. 11-*ter*, il quale dispone che il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle sopraindicate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi erogati dal FESR richiamati dall'art. 11 della legge n. 784 del 1980, in principio citata;

Visto il proprio decreto n. 126774 del 27 aprile 1982 con il quale sono state stabilite le modalità per la messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dei predetti mezzi finanziari;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri, le misure e le modalità ai quali deve attenersi la Cassa depositi e prestiti nella concessione delle anticipazioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste nelle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981, richiamate in premessa, la Cassa depositi e prestiti si avvale delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria istituito a norma del decreto ministeriale 27 aprile 1982, n. 126774, per la concessione di anticipazioni, senza interessi, ai soggetti titolari delle stesse opere, dirette ad assicurare la continuità della loro esecuzione durante l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere da parte dei predetti soggetti l'erogazione dei contributi concessi dal FESR.

Art. 2.

Le anticipazioni sono concesse su presentazione di apposito stato di avanzamento e per un importo non superiore al 60 per cento dell'ammontare del contributo del quale viene rchiesta l'erogazione da parte del FESR.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui agli articoli precedenti sono recuperate dalla Cassa depositi e prestiti a valere sui relativi contributi erogati dal FESR.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 25

(5067)

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, in Viterbo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 19 ottobre 1981, 8 marzo 1982, 15 marzo 1982 e 29 marzo 1982, la delibera della presidenza 5 luglio 1982, nonché le delibere dell'assemblea dei soci 19 ottobre 1981 e 29 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 18, 19, 21, 29, 30, 32, 33, 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, primo comma. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 50. Nel numero di 100 non sono compresi, in persona dei loro legittimi rappresentanti, gli enti che hanno concorso alla fondazione dell'Istituto e cioè il capitolo della cattedrale, il comune di Caprarola, il comune di Proceno, il comune di Ronciglione e il comune di Vetralla, nonché il comune di Acquapendente, l'amministrazione provinciale di Viterbo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, il comune di Viterbo, l'ente provinciale del turismo di Viterbo e l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, enti questi considerati tutti come soci perpetui.

Art. 8, lettera *c*),

sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 9, lettera *b*),

eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

Art. 18, primo comma. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato ed eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata a termini di legge dal Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con la osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie in genere.

Art. 19, punto 8,

sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, **ai preposti alle** dipendenze, a dirigenti ed a funzionari, in ordine alla erogazione del credito, e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 19, punto 14,

sulle vendite, sulle costruzioni, sugli acquisti e sulle permute di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 6.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi speciali.

Art. 19, punto 15,

sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000.

Art. 19, punto 16,

su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, fatta eccezione per le autorizzazioni al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari ipotecate, nonché per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 150/milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie.

Art. 19, punto 18,

sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 20.000.000.

Art. 21, ottavo comma. — Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore generale, o su sua proposta da un dirigente o da un funzionario nominato dal consiglio il quale provvede alla redazione dei relativi verbali, che debbono essere firmati dal presidente, dal segretario del consiglio e controfirmati dal direttore generale se non li ha già sottoscritti quale segretario.

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le anzidette funzioni vengono assunte da un dirigente o da un funzionario all'uopo designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 32, terzo comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 33. — Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere anche classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Art. 47. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende od istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, effettuare riporti passivi, nonché vendere titoli di proprietà.

Art. 48, lettera *c*),

partecipazioni: all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 48, lettera *f*),

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro la garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

Art. 48, lettera *m*),

sconti di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

Art. 48, nuove lettere *z*) ed *x*),

z) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in conto corrente a sezioni o istituti speciali di credito;

x) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con una scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benvisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento. Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20, escluso l'eventuale periodo di preammortamento la cui durata non potrà comunque essere superiore ai 2 anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità alla scadenza di una o più rinnovazioni.

Art. 58, lettera *e*),

prestare cauzioni e fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

Art. 58, lettera *l*),

svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito per mandato e/o in rappresentanza di istituti di credito speciali all'uopo autorizzati.

(5105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Siderocemento - Impresa generale per costruzioni », in Milano.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.154.688 dovuto dalla S.r.l. « Siderocemento - Impresa generale per costruzioni », in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5083)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. « Lanificio Cini di Zava Giuseppe e C. », in Vittorio Veneto

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 272.063.238 dovuto dalla S.a.s. « Lanificio Cini di Zava Giuseppe e C. », in Vittorio Veneto (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla stessa facoltà dell'Università di Ancona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1982, registro n. 117 Istruzione, foglio n. 49, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Pietropaoli, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facotà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

(5158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di geofisica.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di operatore tecnico professionale in prova per il reparto studi e servizi.

Titolo di studio richiesto:

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via R. Bonghi, 11/*b*, 00184 Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5174)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi per l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea, a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche e a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1980, registro n. 5 Sanità, foglio n. 328, che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentasette borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1980 e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1980, registro n. 5 Sanità, foglio n. 331, che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1980 e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1980, registro n. 5 Sanità, foglio n. 329, che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1980 e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubbicato il decreto ministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1980, registro n. 5 Sanità, foglio n. 330, che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1980 e assegna ai vincitori le suddette borse.

(5153)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali e alla nomina in prova dei vincitori di pubblici concorsi a posti di assistente tecnico, di aiutante, di operaio specializzato, di operaio qualificato e di operaio comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 5, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori, approva la graduatoria unica finale e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti, aumentati a cinquantanove, di assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1981, registro n 2 Sanità, foglio n. 75, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei, approva la graduatoria unica finale e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso, per esami, a ventidue posti, elevati a quarantatre, di aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 24 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 44, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei, approva la graduatoria unica finale e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso a otto posti di operaio specializzato nel ruolo degli operai specializzati dell'Istituto superiore di Sanità, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 27 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 45, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei, approva la graduatoria unica finale e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso a sei posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1980.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1981, registro n. 2 Sanità, foglio n. 43, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei, approva la graduatoria unica finale e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso a due posti di operaio comune nel ruolo degli operai comuni dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1979.

(5120)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN VERONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona » (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Verona.

(657/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(654/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982, è rettificato relativamente alla scadenza per la presentazione delle domande che è fissata alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e non alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno.

(656/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 293 del 23 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua, in Bologna: Concorso pubblico, per prova pratica, a posti di operaio qualificato (gruppo VI) da adibire a mansioni di elettromeccanico.

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario paramedico.

Ospedale civico « Paladini Bua », in S. Piero Patti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario paramedico.

Ospizio « Margherita di Savoia » per i poveri ciechi, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico, in Roma-Capannelle: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere (livello V).

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. 45.

Disciplina della classificazione alberghiera nella regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del* 15 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Attività ricettiva

L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per la ospitalità. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

Art. 2.
Aziende alberghiere disciplinate dalla legge

Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Art. 3.
Tipologia degli esercizi alberghieri

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del precedente articolo che, ubicate in uno o più stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella *A* dell'allegato.

Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture, o delle imbarcazioni, possono assumere la denominazione di motel. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per mezzi di trasporto, rifornimento di carburante, ristorante e tavola calda e fredda, bar.

Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio - albergo.

Sono «alberghi residenziali» le aziende che offrono in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella *B*.

Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Salva l'ipotesi del «villaggio albergo», viene definito «casa madre» lo stabile ove sono ubicati, oltre a locali destinati ad alloggio per i clienti, anche i principali servizi generali ed accessori dell'esercizio.

Sono definite «dipendenze» gli altri stabili ove possono essere ubicati anche servizi accessori.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre in modo da conservare la unitarietà di gestione e di utilizzo dei servizi.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata sulla base dei requisiti posseduti.

Art. 4.
Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali

Gli alberghi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non può essere attribuita una classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi residenziali nelle allegate tabelle *A* e *B* che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

Sino a quando con legge regionale non sia riformata la struttura periferica del turismo, la classificazione viene attribuita, con deliberazione consiliare, dagli enti provinciali per il turismo secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.
Rilascio della licenza

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed alla ubicazione.

Nei confronti degli alberghi residenziali la licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti e al periodo di apertura.

E' fatto obbligo esporre in modo visibile, all'esterno ed all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate, realizzate in conformità al modello approvato con successivo decreto del presidente della giunta regionale.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

Art. 6.
Operazione della classificazione

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° dicembre 1983 ed ha validità per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20 dicembre 1937, n. 2651 e relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 19 marzo 1981, n. 4, i cui termini di applicazione sono prorogati al 30 novembre 1983.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati ed attribuita in via definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Non si procede a modificazioni della classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

Per le nuove aziende ricettive attivate durante il quinquennio e per le aziende ricettive riclassificate, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 7.
Denominazione degli esercizi alberghieri

La denominazione di ciascuna azienda alberghiera deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune e viene approvata dall'ente preposto alla relativa classificazione.

In alternativa alla dizione di albergo può essere usata l'indicazione di hotel da parte di esercizi classificati con almeno tre stelle, l'indicazione di grand hotel spetta soltanto agli esercizi classificati con cinque stelle.

Art. 8.
Dichiarazione ai fini della classificazione

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare all'ente preposto gli elementi necessari per la classificazione.

Alla dichiarazione, compilata sull'apposito modello di denuncia devono essere allegati:

1) progetto con contestuale dichiarazione del sindaco che i lavori eseguiti corrispondono al progetto stesso e che sono stati regolarmente autorizzati;

2) autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge;

3) relazione descrittiva all'arredamento dell'esercizio.

La documentazione di cui ai numeri 1), 2) e 3) deve essere prodotta in copia conforme all'originale.

Il titolare della licenza di cui all'art. 2 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

I modelli di denunzia sono predisposti dagli organismi regionali e distribuiti dai competenti enti preposti.

Art. 9.
Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte della giunta regionale d'Abruzzo della deliberazione di classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel Foglio annunzi legali di ciascuna provincia ed affisso per estratto nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

Art. 10.
Ricorsi avverso la classificazione

Avverso i provvedimenti di classificazione possono proporre ricorso il titolare dell'esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, tramite l'ente preposto alla classificazione, al presidente della giunta regionale entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali.

Il presidente della giunta regionale trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro trenta giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

Art. 11.
Decisione sui ricorsi

Il presidente della giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

1) dal componente della giunta preposto al turismo e industria alberghiera che la presiede;

2) dal funzionario regionale con qualifica di dirigente d'ufficio (livello VIII) responsabile dell'ufficio industria alberghiera che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

3) da un funzionario regionale con qualifica di dirigente d'ufficio (livello VIII) designato dal componente della giunta preposto all'urbanistica;

4) da un funzionario regionale con qualifica di dirigente d'ufficio (livello VIII) designato dal componente della giunta preposto al commercio e artigianato;

5) da un sanitario designato dal componente della giunta preposto alla sanità;

6) da quattro rappresentanti delle aziende alberghiere designati annualmente dalle rispettive associazioni provinciali degli albergatori;

7) da tre rappresentanti indicati annualmente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera delle aziende alberghiere.

La commissione, istituita con decreto del presidente della giunta regionale, è assistita da un segretario relatore scelto tra i dipendenti del settore turismo - ufficio industria alberghiera, di livello non inferiore al VI.

Alle spese di funzionamento della commissione si provvede con i fondi di cui alle leggi regionali 19 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31.

Fino a quando il ricorso non viene definito l'azienda conserva la classificazione già attribuita.

Fino all'entrata in vigore della presente normativa resta in funzione la commissione di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 48.

Art. 12.
Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente nazionale italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia.

Art. 13.

Revisione di classifica

Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al competente ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa a livello di classificazione cui è stata assegnata, l'ente preposto provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

Art. 14.

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'ente competente per la riclassificazione, corredandola della documentazione di cui all'art. 8 della presente legge.

L'ente competente alla classificazione, accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

Art. 15.

Sanzione per mancata denuncia

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida, su segnalazione dell'ente competente.

La licenza può essere nuovamente concessa, previa classificazione dell'esercizio, allorchè siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 16.

Comportamento ostativo del titolare di esercizio

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000 che viene comminata dal comune competente.

Su segnalazione dell'ente preposto alla classificazione il comune puo disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 17.

Sanzione per attribuzioni di falsa classificazione

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca con scritti stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 comminata dal comune competente, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di esporre il segno distintivo di cui all'art. 5.

Il comune può disporre la sospensione della licenza da dieci a sessanta giorni.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 18.

Esercizio delle funzioni di vigilanza

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientra nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 ed è effettuato dal personale del settore turismo - ufficio industria alberghiera appositamente incaricato, nonché dal personale dell'ente preposto territorialmente competente.

Art. 19.

Limiti di applicazione

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme legislative tuttora vigenti.

Art. 20.

Tabella di corrispondenza

I livelli di classificazione stabiliti dalla presente legge sono rapportati alle categorie della legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modifiche, secondo la seguente tabella:

Livelli di classificazione istituiti con la presente legge	Categorie previste dalla legge n. 2651 del 1937
5 stelle	Albergo di lusso
4 stelle	Albergo di 1ª categoria
3 stelle	Albergo di 2ª categoria Pensione di 1ª categoria
2 stelle	Albergo di 3ª categoria Pensione di 2ª categoria
1 stella	Albergo di 4ª categoria Pensione di 3ª categoria Locanda

Art. 21.

Norme transitorie

Gli esercizi alberghieri attualmente classificati ai sensi della normativa statale che non raggiungono il minimo dei requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati con una stella, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari, entro e non oltre il termine di due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

Agli esercizi che, trascorso tale termine, non dispongono dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

Agli esercizi alberghieri esistenti, che dispongono di materiale pubblicitario non conforme alle disposizioni di questa legge è consentita l'ulteriore utilizzazione di detto materiale sino al suo esaurimento e comunque per un periodo che non ecceda un anno dalla data del provvedimento di classificazione.

Le modifiche di scritte e di insegne resesi necessarie a norma delle disposizioni della presente legge, devono essere effettuate entro un anno dalla data del provvedimento di classificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

(4717)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822950)